

FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni e delle Disposizioni della Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti" del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: Banca del Ceresio SA (di seguito la "Banca")

Numero d'ordine al Registro di Commercio del cantone Ticino (Svizzera): CHE-102.245.636

Sede Legale: Via della Posta 7, CH 6901, Lugano, Svizzera

Sistema di garanzia cui la Banca aderisce: Sistema svizzero di garanzia dei depositi (esisuisse)

Sito internet: www.ceresioinvestors.com

Recapiti telefonici della Banca: +41 (0)91 923 84 22

Indirizzo di posta elettronica: info.bdc@ceresioinvestors.com

Capitale Sociale: CHF 40'000'000.-

La Banca è stata autorizzata dalla Banca d'Italia alla prestazione dei propri servizi bancari in Italia in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 16, co. 4, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), con delibera 156/2024 del 7 maggio 2024.

CHE COS'È IL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI

Il servizio di custodia e amministrazione strumenti finanziari è il contratto con cui la Banca si impegna a custodire e/o amministrare, per conto del Cliente, strumenti finanziari e titoli in genere. La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti; cura l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, procede a specifiche operazioni (ad es.: esercizio del diritto di opzione, conversione) e in generale provvede a tutte le incombenze relative alla loro amministrazione. Nello svolgimento del servizio la Banca può sub-depositare gli strumenti finanziari e titoli presso dei sub-depositari (ad esempio banche e amministratori di fondi) o presso dei depositari centrali di borse.

RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO/SERVIZIO

Il deposito titoli è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di depositario, cioè l'eventualità che il depositario o i sub-depositari delegati non siano in grado di adempiere ai loro obblighi legali nei confronti della Banca, rispettivamente del cliente, causando a quest'ultimo delle potenziali perdite finanziarie.

Tra gli altri rischi associati al deposito titoli, va tenuto presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove previsto dal contratto. Si ricorda pure che il valore di strumenti finanziari e titoli immessi nel deposito varia a seconda delle loro caratteristiche di rischiosità.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AL DEPOSITO TITOLI

Prospetto delle principali condizioni

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE			
SPESE FISSE	Tenuta del deposito	Spese per l'apertura del deposito	Gratuito
		Spese di chiusura deposito	Gratuito
	Amministrazione	Spese di custodia e amministrazione titoli comprensive delle operazioni di corporate action, pagamento di cedole e dividendi	0,25% p.a.
		Spese di Bollo in base alla legislazione del Canton Ticino	CHF 10. - o equivalente in divisa del deposito
	Operatività	Trasferimento titoli tra depositi Banca del Ceresio	Gratuito
		Trasferimenti in entrata di fondi non registrati in anagrafica con dealing date \geq 1 mese	CHF 1500. - o controvalore
		Altri trasferimenti titoli in entrata	Gratuiti
		Trasferimento titoli in uscita	Tra CHF 50.- e CHF 150. - o controvalore
		Pagamento di cedole e dividendi	Gratuito
		Altre operazioni su strumenti finanziari (corporate action)	Gratuito
Spese e competenze reclamate da corrispondenti		Gratuito	
SPESE VARIABILI	Spese messa a disposizione comunicazioni	Invio estratto conto (in forma digitale o cartacea)	Gratuito
		Documentazione relativa a singole operazioni (in forma digitale o cartacea)	Gratuita

RECESSO DEL CLIENTE

Il contratto è a tempo indeterminato e il Cliente e la Banca potranno recedere con preavviso scritto di almeno 15 giorni; qualora la parte recedente dal contratto sia il Cliente o, comunque, nel caso in cui quest'ultimo disponga, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori, la Banca non procederà all'addebito di alcuna penalità. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione via lettera, decorso il termine di preavviso.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo all'Ufficio legale della Banca mediante lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo Via della Posta 7, 6901 Lugano, o in via informativa all'indirizzo e-mail legale.bdc@ceresioinvestors.com, o all'indirizzo PEC della Banca bancadelceresio@lagalmail.it o sempre per iscritto mediante consegna dello stesso all'indirizzo della Banca. L'Ufficio legale riscontra la richiesta del Cliente: (i) entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo se il reclamo è relativo ai servizi bancari; (ii) entro il termine di 15 giorni

lavorativi dalla data di ricevimento del reclamo, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni lavorativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il Cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del reclamo.

Il Cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso al reclamo (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) ha la facoltà di risolvere in via stragiudiziale la controversia adendo o l'Arbitro Bancario Finanziario oppure l'Ombudsman delle banche svizzere. La decisione dell'Arbitro o dell'Ombudsman non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Per risolvere in via stragiudiziale le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari in Italia, il Cliente può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario conformemente alle disposizioni italiane sulla trasparenza bancaria in relazione a tale autorità e secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso la Banca, oppure disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.

OMBUDSMAN DELLE BANCHE SVIZZERE

Per risolvere in via stragiudiziale le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, il Cliente può altresì ricorrere all'Ombudsman delle Banche Svizzere conformemente alle disposizioni svizzere in merito.

L'Ombudsman delle banche svizzere è un ente di informazione e di mediazione neutrale e gratuito. Si occupa di reclami presentati da parte di clienti contro una banca con sede in Svizzera. L'Ombudsman può informare in modo competente e fungere da mediatore indipendente.

L'Ombudsman non è un tribunale statale, ma promuove la discussione tra le parti e sottopone alle parti contendenti una soluzione di trattativa. Tale soluzione non è vincolante, le parti possono decidere liberamente se accettare la proposta o intraprendere altri passi come, per esempio, adire le vie legali. L'Ombudsman tratta le richieste con discrezione. Contatta la Banca unicamente con l'accordo del Cliente. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.bankingombudsman.ch/it.

Recapiti

Ombudsman delle banche svizzere

Bahnhofplatz 9

Casella postale 1818 CH-8021 Zurigo

Telefono (ore 08.30-11.30):

0041 43 266 14 14 Tedesco/Inglese

0041 21 311 29 83 Francese/Italiano

GLOSSARIO	
Arbitro Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.
Cedola	Pagamento in denaro effettuato dal debitore al creditore che possiede titoli obbligazionari a titolo di interesse per il prestito sottoscritto.
Depositario o sub-depositario	Intermediario finanziario che detiene conti in divise, titoli, strumenti finanziari a nome e per conto di clienti e offre servizi di regolamento e di custodia degli strumenti finanziari.
Dividendo	Utile distribuito da una società ai propri azionisti in base a quanto stabilito dai propri organi.
Ombudsman delle banche svizzere	Sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.
Recesso	Facoltà di una parte contrattuale di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il contratto.
Revoca	L'atto mediante il quale si pone nel nulla, privandolo di qualsiasi effetto giuridico, un negozio unilaterale o un contratto stipulato nel prevalente interesse del revocante.
Spese accredito dividendi-cedole	Commissioni per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi.
Strumenti finanziari	Si veda l'art. 1, comma secondo, del D.Lgs 58/98 (Testo Unico della Finanza).
Titoli	Si intendono gli strumenti finanziari non dematerializzati (i.e. cartacei).